



Nuoro, 20 gennaio 2020

Appalti:

Le "sanzioni" in capo al committente nei contratti di appalto

Continuiamo l'approfondimento circa le novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

In caso di **mancata effettuazione delle ritenute**, o di **mancato versamento delle stesse**, il committente di un **contratto di appalto** rientrante nell'ambito di applicazione dell'**articolo 4 D.L. 124/2019** può essere chiamato a **rispondere delle sanzioni** previste per l'impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai **commi 1 e 3 del predetto articolo**.

In caso contrario **non può mai essere responsabile delle omissioni** compiute dall'impresa appaltatrice.

L'**articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997**, inserito dall'**articolo 4 D.L. 124/2019**, prevede nuovi obblighi per il **versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente** in presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidamento di **importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000** caratterizzati dal **prevalente utilizzo di manodopera** presso la sede del committente e con **utilizzo di beni strumentali del committente stesso**.

In tale ipotesi, e salva la possibilità di richiedere una **certificazione all'Agenzia delle entrate** in presenza di determinati requisiti, il committente deve di fatto "controllare" che l'impresa appaltatrice abbia **adempiuto correttamente al versamento delle ritenute** in questione con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nello specifico contratto.

Al fine di consentire al committente di verificare il **corretto adempimento degli obblighi in materia di ritenute** è previsto che l'impresa appaltatrice trasmetta al committente copia dei modelli F24 (specifici per il contratto in essere) nonché una serie di **informazioni dettagliate** sui lavoratori impiegati (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute, ecc.).

Laddove il committente rilevi che l'appaltatrice **non abbia adempiuto correttamente** ai propri obblighi (**errata determinazione** delle ritenute o **mancato versamento** delle ritenute stesse) deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi per un importo**

massimo del 20% del totale pattuito (ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), nonché **comunicare tale inadempimento all'Agenzia delle entrate** entro 90 giorni.

In questo contesto può essere chiamato in causa anche il **committente**, precisando sin da subito che la sua responsabilità è necessariamente collegata all'eventuale **inadempimento** da parte dell'impresa appaltatrice in relazione ai **corretti obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute**.